



Roma, 5 novembre 2020

# INFORMATIVA

## sul D.P.C.M 3.11.2020

È stato pubblicato sulla G.U. il DPCM 3.11.2020 le cui disposizioni si applicano da **domani 6 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020**.

**Le attività di mediazione immobiliare, mediazione merceologica e mediazione creditizia non sono state oggetto di sospensione, né sono state oggetto di provvedimenti particolari.**

Si potrà quindi proseguire nell'esercizio delle predette attività nel rispetto ovviamente di tutte le disposizioni di carattere generale contenute nel predetto DPCM, soprattutto in tema di distanziamento sociale e igiene, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni particolari emanate da Regioni e Comuni di appartenenza.

Si riassumono le principali disposizioni di carattere generale contenute nel predetto DPCM (per quanto di interesse nello svolgimento delle predette attività di mediazione):

- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- È fatto obbligo nei locali aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. [Sul tema si rimanda allo Vademecum Misure Precauzionali 2.5.2020 – all.1 - che trovate nell'area riservata del sito FIMAA, nonché alle ulteriori disposizioni riassuntive contenute nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020 che si allegano, come estratto, alla presente – all.2].
- È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Queste disposizioni valgono per tutti gli operatori.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari**



Come già saprete il DPCM ha poi introdotto delle differenziazioni sulla base di scenari legati alla rilevanza del rischio contagio, prevedendo disposizioni specifiche nel caso in cui le Regioni (ove è svolta l'attività) siano collocate in uno **scenario** cosiddetto di **tipo 3** o di **tipo 4**.

Ciascun operatore quindi dovrà aver cura di verificare ove è collocata la Regione in cui svolge la propria attività lavorativa e se la stessa Regione, o il Comune di appartenenza, abbiano emanato disposizioni integrative a quelle contenute nel DPCM 3.11.2020.

In particolare si segnala, sempre con riferimento a quanto di interesse per lo svolgimento dell'attività di mediazione, che qualora l'attività sia svolta in una Regione rientrante nello scenario di tipo 3:

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto;
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

2/3

Qualora invece si sia in presenza di uno scenario 4:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.

In definitiva:

- Le attività di mediazione immobiliare, merceologica e creditizia non rientrano tra quelle sospese, né sono state oggetto di disposizioni particolari;
- Si può continuare ad operare nel rispetto delle **misure di contenimento del contagio** già note ed applicate da maggio scorso, in particolare rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, come già schematizzate nel nostro Vademecum Misure Precauzionali 2.5.2020, (già inviati e presente nell'area riservata del sito FIMAA e che vi riallegiamo per comodità – all.1), nonché come



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari**



ridefinite nelle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 ottobre 2020 che si allegano alla presente per comodità di consultazione (all.2).

*La Segreteria Generale*

- All.1 Vademecum Misure Precauzionali 2.5.2020
- All.2 Allegato 9 al DPCM 3.11.2020



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari**